

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

Sez. II, sentenza 14 marzo 2013, n. 588

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2011, proposto da:

dott. L.V., rappresentato e difeso dall'avv.to Luigi Nilo, con domicilio eletto presso lo studio del Prof. avv.to Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria n. 9;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Daniele Montinaro in Lecce, Vico Storto Carità Vecchia n. 3;

nei confronti di

R.V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Donato Di Milia, Giovanni Pellegrino e dal Prof. avv.to Gian Luca Conti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 594/2011 ad oggetto "Conferimento incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa di cardiologia dello stabilimento SS. Annunziata di Taranto";
- del parere di conformità del Comitato di coordinamento costituito ex Delib. G.R. n. 331 del 10 febbraio 2010;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. R.V.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti l'avv.to L. Nilo, per il ricorrente, l'avv.to G. Corrente, per la A.S.L. di Taranto, e l'avv. V. Pellegrino, in sostituzione dell'avv.to G. Pellegrino, per il controinteressato;

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Il dott. L.V. ha presentato istanza per il conferimento dell'incarico di Direttore di struttura complessa dell'Ospedale SS. Annunziata (di cui all'avviso pubblico indetto con deliberazione della A.S.L. di Taranto n. 1595 del 29 maggio 2008, come modificato con deliberazione n. 3371 del 25 settembre 2009).

Con il ricorso in esame ha impugnato la deliberazione del Commissario straordinario della A.S.L. di Taranto n. 594 del 2 marzo 2011, con la quale l'incarico de quo è stato conferito al dott. R.V. nonché il parere reso in data 1 marzo 2011 dal Comitato di Coordinamento, istituito con deliberazione di G.R. n. 331 del 10 febbraio 2010.

Dopo aver premesso di essere Direttore della Struttura complessa di Cardiologia dell'Ospedale Moscati di Taranto dal 1999, il ricorrente fa rilevare che in base a notizie apprese dalla stampa il predetto ospedale dovrebbe essere incorporato con l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto per costituire un unico Presidio ospedaliero (Ospedale San Raffaele del

Mediterraneo) e che, in relazione al previsto accorpamento delle strutture ospedaliere, la Giunta regionale della Puglia, con deliberazione n. 331/2010, avrebbe istituito un Comitato di coordinamento per la realizzazione del nuovo Presidio ospedaliero.

Premesso ciò, il ricorrente ha contestato la legittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1. Violazione L. n. 241 del 1990 e s.m.i. Illogicità. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà. Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti;

2. Violazione di legge (L. n. 191 del 2009). Eccesso di potere per mancato rispetto della Direttiva regionale di cui alla nota del 18.01.2011 AOO 151 0000559.

Si è costituito in giudizio il controinteressato (dott. R.V.), eccependo l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, per difetto di interesse nonché per impugnazione di un atto endoprocedimentale, nonché il difetto di legittimazione attiva.

Si è costituita in giudizio anche la A.S.L. di Taranto, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, e contestando nel merito la fondatezza della domanda (di annullamento) azionata.

Alla Camera di Consiglio dell'8 giugno 2011, fissata per la deliberazione della istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, su richiesta del difensore di quest'ultima, la causa è stata cancellata dal ruolo delle sospensive.

Con diverse memorie depositate nel corso del giudizio le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di rito sollevate sia dal controinteressato che dalla Amministrazione resistente, partendo, per ragioni di priorità logica, oltre che giuridica, da quella di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

L'eccezione è fondata.

L'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., rubricato "Controversie relative ai rapporti di lavoro", attribuisce alla giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, riservando, in via residuale, alla giurisdizione del Giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della p.a.

L'affidamento dell'incarico di direzione di struttura complessa è previsto e regolato dall'art. 15-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che al secondo comma (inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229) dispone quanto segue: "L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati selezionata da apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il Consiglio dei sanitari".

La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente precisato che la procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa, prevista dall'art. 15 ter, comma 2, non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della Asl, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali e che, conseguentemente, tutte le controversie attinenti alla procedura di selezione rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla

capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 5 marzo 2008 n. 5920; Cassazione Civile, Sezione lavoro, 13 maggio 2009 n. 11009).

Conformemente all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, cui questa Sezione ha già avuto modo di confermare recentemente la propria piena adesione (Tar Puglia, Lecce, sez. II, 30 gennaio 2010 n. 383; 15 luglio 2010 n. 1701), il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia de qua al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Né può valere a radicare la giurisdizione del Giudice amministrativo il fatto che, unitamente alla deliberazione di conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa di Cardiologia dell'Ospedale SS. Annunziata, il ricorrente abbia impugnato il parere espresso in data 1 marzo 2011 dal Comitato di Coordinamento, istituito con deliberazione di G.R. n. 331 del 10 febbraio 2010. In realtà, il Collegio rileva che alcuna incidenza il suddetto parere ha avuto con riguardo all'atto di nomina del dott. R.V., essendosi il Comitato di Coordinamento limitato dichiarare che l'avviso pubblico indetto per la nomina del "Direttore della U.O. S.C. di Cardiologia P.O. Centrale" era conforme alla progettazione dell'Ospedale San Raffaele del Mediterraneo. Oltre a ciò, non si vede come un parere facoltativo (e, quindi, non vincolante) possa sovvertire principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di riparto della giurisdizione.

Se l'interesse del ricorrente (non chiaramente desumibile dal ricorso, atteso che il ricorrente dichiara di non contestare l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa al dott. R., pur chiedendo l'annullamento dell'atto di conferimento del predetto incarico al dott. R., al quale il ricorso è stato debitamente notificato in qualità di controinteressato) è quello di contestare la legittimità del procedimento di accorpamento dell'Ospedale Moscati con l'Ospedale SS. Annunziata (da cui potrebbe derivare la perdita per il ricorrente dell'attuale incarico di Direzione della Struttura complessa di Cardiologia presso l'Ospedale Moscati di Taranto), risulta evidente che il ricorrente avrebbe dovuto insorgere non avverso gli atti odiernamente impugnati, quanto piuttosto avverso gli atti di macro-organizzazione nei quali detto accorpamento è stato previsto e disciplinato.

In considerazione della natura e della peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, ricadendo la controversia dedotta in giudizio nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore